

Sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2010, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd. e Akros Chemicals Ltd. c. Commissione europea.

di *Nicole Lazzerini*

Con la sentenza del 14 settembre 2010 nella causa Akzo Nobel Chemicals Ltd. e Akros Chemicals Ltd. c. Commissione europea la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha precisato i confini del principio della tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente, escludendo che lo stesso trovi applicazione alla corrispondenza tra l'impresa ed il consulente legale interno della stessa, anche laddove quest'ultimo sia iscritto ad un Ordine forense e pertanto soggetto alla relativa disciplina professionale.

I fatti all'origine della causa risalgono al febbraio 2003, allorché la Commissione, tramite propria decisione, imponeva alle ricorrenti e alle rispettive consociate di sottoporsi ad una serie di accertamenti finalizzati alla ricerca di prove di eventuali pratiche anticoncorrenziali. Nel corso dell'accertamento, effettuato da alcuni funzionari della Commissione con l'assistenza del Garante della concorrenza inglese, i rappresentanti della ricorrente facevano valere che taluni documenti beneficiavano del cd. legal professional privilege, la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Dopo aver proceduto ad un esame sommario degli stessi, i funzionari della Commissione ritenevano che due di tali documenti, consistenti in messaggi di posta elettronica tra il direttore generale dell'Akros ed il coordinatore dell'Akzo, membro del servizio giuridico della suddetta impresa, non godessero del legal privilege. Nel successivo mese di maggio, la Commissione europea, dopo avere rigettato le argomentazioni avanzate dalle ricorrenti per far dimostrare che i documenti in questione godevano della tutela della riservatezza, respingeva anche la richiesta di restituzione dei detti documenti e di distruzione di tutte le copie degli stessi. Il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso presentato dalle due imprese, che pertanto impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendone l'annullamento nella parte in cui respingeva la tutela della segretezza della comunicazioni con il legale interno, nonché della decisione con cui la Commissione aveva negato la restituzione degli originali dei documenti e la distruzione delle eventuali copie.

In primo luogo, la Corte di giustizia ha risolto in senso positivo la questione della sussistenza dell'interesse ad agire in capo alle ricorrenti. La Commissione sosteneva infatti l'insussistenza di un tale interesse, sia perché i documenti non soddisfacevano uno dei requisiti ai quali, secondo la sentenza AM&S della Corte, è subordinata la tutela della riservatezza (ovvero, che lo scambio avvenga tra l'impresa e avvocati indipendenti), sia perché l'accertamento era già sfociato nella inflazione di un'ammenda, alla quale peraltro non aveva concorso la valutazione dei documenti controversi. La Corte di giustizia ha ricordato che l'interesse ad agire è una condizione essenziale per la ricevibilità del ricorso che deve perdurare fino alla decisione del giudice di merito e che esiste fintantoché l'esito dell'impugnazione può procurare un beneficio alla parte che la propone. Pertanto, ha considerato che, da un lato, il primo argomento della Commissione non aveva alcuna

rilevanza con l'interesse ad agire, in quanto relativo alla fondatezza nel merito del ricorso, e non alla sua ricevibilità, e dall'altro che l'interesse ad ottenere la restituzione dei documenti e la distruzione di tutte le eventuali copie doveva ritenersi idoneo a fondare l'interesse ad agire delle ricorrenti (par. 22-24).

Per quanto riguarda il merito, le ricorrenti facevano valere essenzialmente due motivi. Con il primo motivo, distinto in due argomenti, le imprese lamentavano l'erronea interpretazione da parte del Tribunale della portata del principio della tutela della riservatezza, nonché la violazione, ad opera dello stesso, del principio della parità di trattamento. Con il primo argomento, le ricorrenti affermavano, in sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il leading-case in materia, la sentenza AM&S della Corte di giustizia, escludesse dalla tutela della riservatezza la corrispondenza tra impresa e consulente legale interno. La Corte di giustizia ha innanzitutto affermato che il Tribunale aveva correttamente applicato la giurisprudenza AM&S. In quella occasione, la Corte ha infatti riconosciuto che la riservatezza della comunicazioni tra avvocati e clienti deve costituire oggetto di tutela a livello della Comunità (ora, dell'Unione), a condizione che siano soddisfatti due requisiti: lo scambio con l'avvocato deve avvenire nell'ambito dell'esercizio del diritto alla difesa del cliente e si deve trattare di uno scambio proveniente da avvocati indipendenti, ovvero non legati al cliente da un rapporto di impiego. Questo secondo requisito 'deriva dalla concezione della funzione dell'avvocato come collaborazione all'amministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell'interesse superiore della giustizia, l'assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa tutela ha come contropartita la disciplina professionale, imposta e controllata nell'interesse generale' (par. 42 della sentenza Akzo, con riferimento al par. 24 della sentenza AM&S). Pertanto, ad avviso della Corte, la tutela in base al principio della riservatezza non si può estendere agli scambi all'interno di un'impresa o di un gruppo con avvocati interni: l'avvocato interno, infatti, nonostante sia soggetto ai vincoli professionali che derivano dalla iscrizione all'Ordine forense, si trova in una situazione che, per sua stessa natura, non gli consente di discostarsi dalle strategie commerciali perseguite dal suo datore di lavoro, quindi influisce sulla sua capacità di agire con indipendenza professionale (par. 48). Su una tale situazione, inoltre, non incide la disciplina professionale, anche laddove, come nel caso di quella olandese, sia tale da rafforzare la posizione dell'avvocato interno all'impresa.

Parimenti, la Corte ha respinto l'argomento delle parti circa la presunta violazione, da parte del Tribunale, del principio della parità di trattamento. Come risulta da consolidata e costante giurisprudenza della Corte, tale principio, ora enunciato negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Nel caso di specie, poiché la posizione dell'avvocato interno non è comparabile a quella dell'avvocato esterno, non può ravvisarsi alcuna ingiustificata disparità di trattamento. In particolare, la Corte ha precisato che la differenza tra le due situazioni 'non diventa irrilevante per il semplice fatto che il

legislatore nazionale (..) cerchi di parificare gli avvocati esterni e gli avvocati interni. Una tale parificazione, infatti, riguarda esclusivamente l'atto formale di ammissione di un giurista d'impresa all'esercizio della professione di avvocato, nonché i vincoli deontologici che gli derivano da tale iscrizione all'Ordine forense. Siffatto inquadramento normativo esteriore non influisce, invece, sulla dipendenza economica e sull'identificazione personale con la sua impresa dell'avvocato che si trova in rapporto di impiego' (par. 57).

Il secondo motivo, avanzato in via subordinata, si articolava in due argomenti. Con il primo argomento, le ricorrenti sostenevano che la giurisprudenza AM&S della Corte necessitasse di essere reinterpretato alla luce dell'evoluzione nel frattempo occorsa all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a livello del diritto dell'Unione in materia di concorrenza. La Corte ha respinto anche questo argomento. In primo luogo, ha ritenuto che, sebbene alcune modifiche siano intervenute negli ordinamenti nazionali, non è tuttavia possibile individuare, con riferimento all'ordinamento giuridico dei 27 Stati membri, 'alcuna tendenza preponderante favorevole alla tutela della riservatezza delle comunicazioni con avvocati interni nell'ambito di un'impresa o di un gruppo' (par. 74); non si può pertanto ritenere che la situazione 'si sia evoluta nel corso degli anni trascorsi dalla pronuncia della citata sentenza AM & S Europe/Commissione in misura tale da giustificare l'ipotesi di uno sviluppo della giurisprudenza nel senso del riconoscimento, agli avvocati interni, del beneficio della tutela della riservatezza' (par. 76). Né un simile mutamento di giurisprudenza potrebbe fondarsi, secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti, sull'evoluzione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare a seguito del regolamento 1/2003 del Consiglio (in G.U.U.E 2003, L 1, p. 1) concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli art. 81 e 82 del Trattato. Infatti, tale regolamento 'contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non mira ad imporre una parificazione degli avvocati interni agli avvocati esterni per quanto riguarda la tutela della riservatezza delle comunicazioni con i loro clienti, ma mira a rafforzare l'ampiezza dei poteri di accertamento della Commissione, in particolare con riguardo ai documenti che possono essere oggetto di simili misure' (par. 86).

Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa al contrasto della interpretazione fornita dal Tribunale con i diritti della difesa. Le ricorrenti lamentavano che tale interpretazione si risolveva, in sostanza, in una diminuzione del livello della tutela dei diritti della difesa, poiché la consulenza dell'impresa con un legale interno non avrebbe la stessa efficacia di quella con un consulente esterno. La Corte, dopo aver ricordato la natura di principio generale e diritto fondamentale dei diritti della difesa (par. 92), ha tuttavia precisato che, anche ammettendo che la consultazione di giuristi interni faccia parte dei diritti della difesa, questo non esclude l'applicazione di determinate restrizioni e modalità relative all'esercizio della professione, senza che ciò comporti una violazione dei suddetti diritti (par. 95-96).

Le ricorrenti lamentavano, inoltre, la violazione del principio della certezza del diritto, asserendo che la disciplina della tutela della riservatezza risultava diversa a seconda che l'autorità procedente agli accertamenti fosse la Commissione o la competente autorità

nazionale, con conseguente incertezza per gli interessati circa i propri diritti ed obblighi. Anche questa censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha dapprima ricordato che anche la certezza del diritto costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, che esige, in particolare, che 'una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati' (par. 100). Poiché il diritto nazionale ed il diritto dell'Unione in materia di concorrenza prendono in considerazione le pratiche restrittive sotto aspetti diversi, le relative procedure di accertamento possono essere disciplinate in modo diverso, senza che ciò comporti una violazione del principio della certezza del diritto (par. 102-104).

Da ultimo, la Corte ha respinto anche l'argomento delle ricorrenti circa la violazione, da parte delle valutazioni del Tribunale complessivamente intese, dei principi dell'autonomia procedurale nazionale e delle competenze di attribuzione. La Corte ha infatti chiarito, riguardo al primo principio, che nel caso di specie si tratta di valutare la legittimità di una decisione adottata da una istituzione dell'Unione sulla base di una normativa adottata a livello dell'Unione e che non contiene alcun rinvio al diritto nazionale; quanto alla presunta violazione del principio delle competenze di attribuzione, invece, ha sottolineato che, secondo quanto previsto dai Trattati, è esclusivamente il diritto dell'Unione che determina quali sono gli atti ed i documenti che la Commissione è autorizzata a esaminare e a copiare in occasione delle sue ispezioni in materia di imprese (par. 119).